

ADR Concilmed

Organismo di Mediazione finalizzata alla Conciliazione stragiudiziale
delle controversie in materia civile, commerciale
Iscritto al n. 16 del Registro degli Organismi presso il Ministero della Giustizia



REGOLAMENTO DI PROCEDURA

**REDATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 7
DEL DECRETO INTERMINISTERIALE
05 NOVEMBRE 2010 N. 180**

Segretario Generale

Dott.ssa Grazia Buoninconti

Presidente

Avv. Vincenzo Ferrò

ADR Concilmed

Sede Operativa: Via G.B. Marino, 13/A – 801235 Napoli – Tel. 081-2395014 – Fax 081-2397210

Sede Legale: Via Pomponio Gaurico, 21 – 80125 Napoli – Tel. 081-2395736 – Fax 081-59348374

Sito Web: www.adr-concilmed.it - Indirizzo Mail: info@adr-concilmed.it



ADR Concilmed è iscritta al n. 16 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia

REGOLAMENTO DI PROCEDURA DI ADR CONCILMED

INDICE

- Art. 1- Il Regolamento di ADR Concilmed: Applicabilità
 - Art. 2- Luoghi di svolgimento della Mediazione
 - Art. 3 - La procedura di Mediazione
 - Premessa
 - 3.1- Avvio della procedura di Mediazione
 - 3.2- Svolgimento della Mediazione
 - Art. 4 Il mediatore
 - Art. 5 Le parti in mediazione ed i loro rappresentanti
 - Art. 6 La proposta del mediatore
 - Art. 7 Conclusione della Mediazione
 - Art. 8 Riservatezza
 - Art. 9 Indennità
 - Art. 10 Responsabilità delle parti
 - Art. 11 Responsabilità di ADR Concilmed e del mediatore
 - Art. 12 Interpretazione e applicazione delle norme
 - Art. 13 Legge applicabile
- Allegato I. Indennità di mediazione
Allegato II Scheda di valutazione



ADR Concilmed è iscritta al n. 16 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia

Art. 1 Il Regolamento di ADR Concilmed: Applicabilità

Il presente regolamento si applica alle procedure di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie insorte in ambito civile e commerciale, vertenti su diritti disponibili ed è stato redatto in piena afferenza ed in ossequio delle disposizioni normative che disciplinano la materia, quali il Decreto Legislativo 04 Marzo 2010 n. 28 ed il Decreto Interministeriale 18 Ottobre 2010 n. 180.

In particolare il presente Regolamento trova la sua applicazione nelle controversie che le parti intendono comporre:

- Ai sensi dell'Art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo 04 Marzo 2010 n. 28 e nelle materie di cui alla suddetta previsione normativa (Mediazione obbligatoria);
- Per effetto dell'invito di un Giudice, ai sensi dell'Art. 5 comma 2 del Decreto Legislativo 04 Marzo 2010 n. 28 (Mediazione demandata dal Giudice);
- Nelle materie non previste dall'Art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo 04 Marzo 2010 n. 28, purchè si controverta su diritti disponibili (Mediazione facoltativa);
- Per effetto di una clausola contrattuale;
- Per un accordo venuto in essere successivamente all'insorgere di una controversia;

Il Regolamento si applica a tutte le procedure di mediazione gestite dall'Organismo, assunti natura civile, commerciale e societaria, sia che le stesse controversie intercorrano tra privati, sia che intercorrano fra privati ed imprese, associazioni o enti, sia privati che pubblici, anche a mezzo l'utilizzo dei risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese o loro associazioni e aventi per oggetto la medesima controversia. Le parti, concordemente e d'intesa con ADR Concilmed, possono derogare al Regolamento in qualsiasi momento.

In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto concordemente dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione.

In mancanza, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso di svolgimento.

ART. 2 LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

La procedura di Mediazione si svolge presso la sede legale e/o presso i centri di mediazione, gli info points, gli sportelli di conciliazione, le sedi operative, le sedi secondarie, le camere di conciliazione istituiti da ADR Concilmed sul territorio Nazionale.

In alternativa, ADR Concilmed può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con l'espresso consenso di tutte le parti e del mediatore.

ART. 3 LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

PREMESSA

ADR Concilmed può avvalersi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del D.M. 180/2010, delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, può, inoltre, utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.

Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione, da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 28/2010.

ADR Concilmed garantisce il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, che il responsabile dell'organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli



ADR Concilmed è iscritta al n. 16 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia

atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.

Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

3.1 – AVVIO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

3.1.A- La parte, persona fisica o giuridica, che intenda avviare un procedimento di Mediazione, deve depositare l'istanza di attivazione predisposta da ADR Concilmed sotto forma di modulo e reperibile:

- a- in cartaceo presso la sede legale, le sedi operative, i centri di mediazione, gli info points e gli sportelli di conciliazione;
- b- in forma elettronica, prelevando il modulo reperibile sul sito web www.adr-concilmed.it al fine di compilarlo, sottoscriverlo e depositarlo;
- c- in forma telematica, tramite l'inserimento dei dati richiesti in un modulo predisposto su apposito sito web e che confluirà verso il sistema allocato presso la sede legale dell'Organismo. In siffatta ipotesi i dati verranno trasmessi tramite una piattaforma telematica in modalità tali da garantirne l'inviolabilità, la sicurezza, la riservatezza. In ogni caso la forma telematica non può assolutamente costituire l'unica forma di deposito dell'istanza.

3.1.B- L'istanza di avvio della procedura di mediazione deve contenere:

- a- Il nome dell'Organismo di mediazione;
- b- Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
- c- L'oggetto della controversia;
- d- Le ragioni della pretesa;
- e- Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero in caso di notevole disaccordo tra le parti sulla stima, ADR Concilmed decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.

3.1.C- ADR Concilmed ha istituito un Registro degli Affari di Mediazione in forma elettronica, che può essere trasformato in forma cartacea in qualsiasi momento, tramite stampa.

Ogni procedura attivata presso ADR Concilmed reca le annotazioni relative al numero di Registro Generale progressivo, al quale le parti dovranno fare riferimento per le comunicazioni da effettuare all'Organismo, così come l'Organismo dovrà far riferimento al numero di Registro Generale nelle comunicazioni da effettuare alle parti o ai loro rappresentanti, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.

ADR Concilmed si obbliga a conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione

3.2 – CARATTERE DELLA MEDIAZIONE

3.2.A- La Mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi a far data dal deposito dell'istanza.

In caso di ricorso alla procedura di mediazione delegata dal giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.

3.2.B- Ricevuta l'istanza, ADR Concilmed nomina un mediatore designato per quella specifica procedura; fissa la data, l'ora ed il luogo ove avverrà il primo incontro di mediazione.



ADR Concilmed è iscritta al n. 16 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia

All'uopo:

- a- La designazione e nomina del mediatore avviene ad opera del Presidente dell'Organismo o, in mancanza, del Segretario Generale o da altro soggetto delegato dal Presidente per tale finalità.
- b- La fissazione della data e dell'ora del primo incontro di mediazione avviene ad opera del Presidente dell'Organismo o, in mancanza, del Segretario Generale o da altro soggetto delegato dal Presidente per tale finalità.
- c- L'individuazione del luogo di svolgimento della procedura di mediazione, scelto tra quelli individuati nel precedente articolo 2, avviene ad opera del Presidente dell'Organismo o, in mancanza, del Segretario Generale o da altro soggetto delegato dal Presidente per tale finalità.

3.2.C- ADR Concilmed comunica i provvedimenti di cui al precedente articolo 3.2.B ai soggetti interessati alla procedura e, nella specie:

- a- Al mediatore designato, al quale va comunicato il provvedimento di nomina ad opera del Presidente dell'Organismo o, in mancanza, del Segretario Generale o da altro soggetto delegato dal Presidente per tale finalità. In allegato al provvedimento di nomina, al mediatore va inoltrato un apposito modulo che il mediatore stesso dovrà compilare e restituire all'Organismo e nel quale dovrà, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 28/2010, sottoscrivere, per quel determinato affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità, nonché una dichiarazione di non trovarsi in condizione di incompatibilità.
- b- Alla parte o alle parti attivatrice/i della procedura e/o ai rispettivi rappresentanti, qualora indicati;
- c- Alla parte o alle parti nei cui confronti la procedura è stata attivata e/o ai rispettivi rappresentanti, qualora conosciuti;

Le suddette notifiche possono essere effettuate con qualsiasi mezzo idoneo a raggiungere lo scopo.

Le notifiche alle parti, oltre che dai soggetti di cui al precedente articolo 3.2.C-a, possono essere effettuate anche dal mediatore designato.

3.2.D- Il procedimento di mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche, ma non esclusivamente, attraverso procedure Telematiche descritte sul sito www.adr-concilmed.it. L'utilizzo della forma telematica potrà avvenire anche solo per una parte della procedura di svolgimento del servizio di mediazione. La piattaforma telematica utilizzata da ADR Concilmed è predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza.

3.2.E- Durante i periodi di ferie di ADR Concilmed, comunicati sul sito www.adr-concilmed.it, i termini di comunicazione dell'istanza di mediazione si intendono sospesi

ART. 4 IL MEDIATORE

Il mediatore designato esegue personalmente la sua prestazione.

Adr Concilmed può procedere alla formazione di separati elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni in materie giuridiche.

Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nella lista consultabile sul sito www.adr-concilmed.it, nell'apposita sezione dedicata ai mediatori.

I mediatori devono essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- a. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
- b. non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- c. non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;

I criteri in base ai quali vengono designati i mediatori sono:



ADR Concilmed è iscritta al n. 16 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia

-
- a- Competenza per materia: in base alle competenze per materia oggetto della procedura di mediazione;
 - b- Turnazione: nell'ambito della stessa specifica materia;
 - c- Preferenza eventualmente espressa dalle parti, in tal caso le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista di ADR Concilmed.

Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, sulla scorta di un modulo fornitogli da ADR Concilmed.

In casi eccezionali, ADR Concilmed può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con altro mediatore scelto tra quelli presenti nel proprio elenco.

Anche a procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza e comunque in ogni altro caso di impedimento, ADR Concilmed informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.

Il mediatore può, ai sensi dell'articolo 7 comma 2 lettera a) del D.M. 180/2010, procedere personalmente alla convocazione delle parti.

Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite.

Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione.

Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Alcune fasi della mediazione possono svolgersi in videoconferenza o telefonicamente, su indicazione del mediatore, sentite le parti.

Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale e/o elettronico, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.

ART. 5 LE PARTI IN MEDIAZIONE ED I LORO RAPPRESENTANTI

1. Le persone fisiche possono partecipare personalmente agli incontri di mediazione o farsi rappresentare per delega da un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

2. Le persone giuridiche possono partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

ART. 6 LA PROPOSTA DEL MEDIATORE

Non è fatto obbligo al mediatore di formulare sempre e comunque la proposta prevista dall'art. 11 D.Lgs. 28/2010.

Il mediatore può procedere alla formulazione di una proposta di conciliazione nei seguenti casi:

- ✓ Qualora le parti gliene facciano concorde richiesta;
- ✓ In caso di mancata partecipazione di una o più parti all'incontro di mediazione;
- ✓ In tutti gli altri casi in cui lo ritenga opportuno, considerato lo stato della procedura, gli elementi emersi nel corso della stessa ed il comportamento delle parti.

La proposta può provenire anche da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e può essere formulata sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente.

Il mediatore proponente è tenuto a verbalizzare la proposta, al fine di poterla trasmettere alle parti con le modalità che garantiscano di stabilire con certezza la data di ricezione della stessa; le parti hanno sette giorni



ADR Concilmed è iscritta al n. 16 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia

di tempo per accettare o meno la proposta; la mancata comunicazione dell'accettazione entro detto termine, costituisce rifiuto della proposta.

In ogni caso, salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

Il responsabile dell'organismo trasmette altresì la proposta del mediatore di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010, su richiesta del giudice che provvede ai sensi dell'articolo 13 dello stesso decreto legislativo.

ART. 7 CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

1. La Mediazione si considera conclusa quando:

- a. le parti addiventano alla conciliazione della controversia;
- b. si verifichi una oggettiva impossibilità di pervenire ad un accordo di conciliazione;
- c. siano decorsi inutilmente quattro mesi dal deposito dell'istanza di mediazione o dall'invito del giudice;

2. Il mediatore può rinviare l'incontro di Mediazione allorquando:

- a. Una o più parti non abbiano corrisposto alla Segreteria dell'Organismo il 50% dell'importo dell'indennità relativa alle spese di mediazione;
- b. Una parte, pur aderente, si sia trovata nella materiale impossibilità di partecipare all'incontro;
- c. Le parti si trovino nella necessità di analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni, predisporre documenti di cui si rendesse necessaria l'acquisizione o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la conciliazione.

3. Di quanto precede ai punti 1 e 2 il mediatore dà atto in apposito processo verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore stesso, che ne certifica l'autografia. Il mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.

4. Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, da trasmettere al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

5. Il responsabile dell'organismo è tenuto a rilasciare entro un congruo termine alle parti che gliene facciano richiesta, il verbale di accordo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 28/2010, anche ai fini dell'istanza di omologazione del verbale medesimo.

ART. 8 RISERVATEZZA

1. Tutte le informazioni in qualunque modo acquisite nel corso della Mediazione sono riservate.

2. Il mediatore e tutti coloro che prestino il proprio servizio all'interno di ADR Concilmed non possono essere obbligati a riferire notizie e fatti appresi nel corso della Mediazione, a testimoniare o, comunque, a produrre elementi di prova riguardanti il procedimento di Mediazione, in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.

3. Le parti e ogni altro soggetto presente agli incontri di mediazione – inclusi gli avvocati e i consulenti – sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura:

- a. opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte dalla controparte, o dal mediatore, nel corso degli incontri di mediazione;
- b. ammissioni fatte dalla controparte nel corso degli incontri di Mediazione;
- c. la circostanza che una delle parti aveva o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal mediatore.



ADR Concilmed è iscritta al n. 16 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia

4. L'obbligo di riservatezza non opera:

- a. se tutte le parti consentono a derogarvi;
- b. in presenza di diverso obbligo di legge da valutare caso per caso;
- c. qualora esista il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all'integrità di una persona ;
- d. qualora esista il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell'obbligo.

ART. 9 INDENNITA'

1. Salvo diverso accordo, i costi della Mediazione da corrispondere ad ADR Concilmed, che includono le spese amministrative e l'onorario del mediatore, sono quelli in vigore al momento dell'avvio della Mediazione. Il pagamento è dovuto da ciascuna parte e costituisce obbligazione solidale a carico delle parti.
2. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti.

ART. 10 RESPONSABILITA' DELLE PARTI

1. E' di competenza esclusiva delle parti e ricompresa nell'ambito della responsabilità personale delle stesse:
 - a. l'assoggettabilità della controversia alla procedura di Mediazione, le eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza;
 - b. le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
 - c. l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione;
 - d. l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
 - e. la determinazione del valore della controversia;
 - f. la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
 - g. le dichiarazioni in merito a gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

ART. 11 RESPONSABILITA' DI ADR CONCILMED E DEL MEDIATORE

- Né ADR Concilmed, né il mediatore e i loro assistenti o collaboratori sono responsabili di atti o omissioni riguardanti la preparazione, lo svolgimento o la conclusione della Mediazione, tranne nel caso di dolo o colpa grave.

ART. 12 INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME

1. Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità.

Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da ADR Concilmed.

ART. 13 LEGGE APPLICABILE

1. La Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia.



ADR Concilmed è iscritta al n. 16 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia

ALLEGATO I

INDENNITA' DI MEDIAZIONE

Le indennità e le modalità di pagamento sono dettagliatamente determinate dall'art. 16 del decreto interministeriale 18 ottobre 2010 n. 180. In particolare, l'indennità complessiva di mediazione che ciascuna parte deve corrispondere comprende le seguenti voci:

A. SPESE DI AVVIO DELLA PROCEDURA



ADR Concilmed è iscritta al n. 16 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia

Le spese di avvio, pari a 40 euro per parte (oltre I.V.A. in ragione del 20%), sono dovute dalla parte istante all'atto del deposito dell'istanza di mediazione e dalla parte nei cui confronti la procedura è stata attivata, all'atto dell'adesione al procedimento.

B. SPESE DI MEDIAZIONE

Le spese di mediazione comprendono sia i costi di amministrazione della procedura, sia il compenso del mediatore e sono calcolate sulla base della Tabella A prevista dall'articolo 16 comma 4 del Decreto Interministeriale 180/2010.

Le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento e comprendono l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010.

Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte

TABELLA A1. Spese di mediazione per le procedure che rientrano nei settori in cui il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità.

C. RIDUZIONE DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

- a) deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010;
- b) deve essere ridotto di un terzo quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

D. EVENTUALI AUMENTI DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del DM 180/2010, l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento:

- a) può essere aumentato in misura non inferiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto in caso di successo della mediazione;
- c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010;

E. MODALITA' DI PAGAMENTO

Ciascuna parte deve corrispondere gli importi dovuti prima dell'incontro di mediazione in misura non inferiore al 50%. L'eventuale parte di spese di mediazione non versate prima dell'incontro, e gli eventuali aumenti di legge, devono essere versati al termine della procedura e costituiscono condizione per il rilascio del verbale positivo o negativo.

ADR Concilmed non è tenuta a rilasciare e non rilascia verbale negativo qualora nessuna parte compaia alla data fissata per l'incontro di mediazione; per contro agirà nelle opportune sedi per il recupero delle somme dovute e non corrisposte dalla parte attivatrice e/o aderente non comparse. Inoltre, qualora reiterati, segnalerà comportamenti difformi dal dettato normativo sia al Ministero della Giustizia, sia alle competenti Autorità Giudiziarie.



ADR Concilmed è iscritta al n. 16 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia

Tutti gli importi possono essere oggetto di modifica previo accordo tra le parti e ADR Concilmed. Le spese non previste dall'art. 16 del DM 180/2010 sono da ritenersi aggiuntive rispetto alle Tabelle delle indennità. Tutti gli importi sono al netto di IVA.

ADR Concilmed può applicare ai propri utenti una scontistica non superiore al 15% sulle tariffe adottate. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

ALLEGATO II

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

Il sottoscritto _____

in proprio nella qualità di rappresentante di _____

Parte attivatrice aderente nella procedura di mediazione R.G. numero: _____

a norma dell'art. 7, comma 4, lett. b) del D.M. 180/2010, effettua la seguente valutazione del Servizio di mediazione reso dall'Organismo ADR Concilmed.



ADR Concilmed è iscritta al n. 16 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia

ORGANISMO

Qualità delle modalità di accesso alla procedura	<input type="checkbox"/> insufficiente <input type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> ottimo
Qualità del personale: accoglienza, competenza, efficienza	<input type="checkbox"/> insufficiente <input type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> ottimo
Qualità dei locali in cui si svolge la procedura di mediazione	<input type="checkbox"/> insufficiente <input type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> ottimo
Qualità dei servizi resi dall'Organismo	<input type="checkbox"/> insufficiente <input type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> ottimo

MEDIATORE

Competenza nella gestione della procedura	<input type="checkbox"/> insufficiente <input type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> ottimo
Grado di professionalità nella gestione della procedura	<input type="checkbox"/> insufficiente <input type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> ottimo
Imparzialità del Mediatore	<input type="checkbox"/> insufficiente <input type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> ottimo

Grado di soddisfazione in merito alla procedura di mediazione nel suo complesso

insufficiente sufficiente buono ottimo

Suggerimenti per migliorare il servizio:

Note aggiuntive

Luogo _____ Data _____ Firma _____

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, e successive modifiche e/o integrazioni la informiamo che i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con L'ausilio di strumenti elettronici, direttamente e/o tramite terzi, esclusivamente per assolvere gli adempimenti previsti dal D.M. n.180 del 18/10/2010.

Luogo _____ Data _____ Firma _____

La compilazione delle presente scheda di valutazione al termine del procedimento di mediazione è richiesta a norma dell'art. 7 comma 4, lettera b) del D.M. n. 180 del 18/10/2010 e del regolamento di procedura di ADR Concilmed.. Essa deve essere compilata, sottoscritta e trasmessa dalla parte alla Segreteria Generale presso la Sede Legale in Napoli, alla Via Pomponio Gaurico, 21, anche per via telematica, con modalità che assicurino la certezza dell'avvenuto ricevimento.